



# A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

## **DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE**

### **OGGETTO**

**AFFIDAMENTO ALL'ING. PIETRO RIZZO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E SICUREZZA EX D.L.vo N° 626/94 E PER L'ESPLETAMENTO DI UNA CONSULENZA NELL'AMBITO DELL'AREA TECNICA**

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 05 (cinque) del mese di ottobre, alle ore 09,00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI (a.g.)

PRESIDENTE

### **MEMBRI EFFETTIVI**

2. Giuseppe ALTAMURA - PRESIDENTE

3. Pasquale BARNABÀ

4. Bruno COSTONE

5. Michele MERCADANTE

6. Daniele POTI'

7. Domenico VILLANO

### **MEMBRI SUPPLEMENTI**

8. Maria T. CONTE (a.g.)

9. Luigi POSTIGLIONE (a.g.)

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione la dr.ssa M.Fabiola Menenti.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

- visto il D.L.vo n° 626/94 contenente i nuovi obblighi per i datori di lavoro per la organizzazione del servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- atteso che entro il 27 novembre p.v., salvo rinvii legislativi, occorre nominare il responsabile del suddetto servizio, il quale deve possedere idonee capacità e qualificazione professionale, nonchè allestire il piano di sicurezza contenente la valutazione dei rischi, l'individuazione delle misure di prevenzione e il programma di attuazione;
- atteso che l'individuazione del suddetto responsabile all'interno del personale in forza non è allo stato possibile per mancanza di soggetti con i requisiti richiesti e per i carichi di lavoro esistenti ;
- considerato che il D.L.vo prevede possibilità di affidare il suddetto incarico a persona esterna;
- atteso inoltre che l'AMAT, con deliberazione n° 189 del 31/08/1994, ha adottato la nuova Pianta Organica;
- che la suddetta Pianta Organica è dal mese di gennaio 1995 all'esame della Regione Puglia per l'approvazione ai sensi della L.R. n° 3/92;
- che, per le quiescenze intervenute, si sono resi vacanti numerosi posti in organico ed in particolare nell'area tecnica, dove risultano scoperti da quasi un anno i posti di capo area e di capo impianto;
- che, finchè non verrà approvata dalla Giunta Regionale la Pianta Organica, l'AMAT non può procedere a nuove assunzioni, nè accedere alle liste regionali di mobilità;
- che, infatti, la richiesta di mobilità per la copertura del posto di capo area tecnica non è stata dalla Regione presa in considerazione proprio per la mancanza dell'organico approvato;
- che, mancando in Azienda professionalità adeguate, la direzione di esercizio ha dovuto conferire l'incarico di capo area tecnica all'ing. G. Passeretti che già ricopre il posto di capo area movimento;
- atteso che il doppio incarico, che l'ing. Passeretti svolge da oltre un anno, costringe il suddetto funzionario ad orari e carichi eccessivi di lavoro, anche tenuto conto delle vacanze nei posti di capo impianto e di capo ripartizione movimento;
- considerato quindi che è indispensabile ricorrere ad una consulenza esterna per coadiuvare lo stesso ed alleggerirne il carico di lavoro;
- atteso che nella riunione del 07/09 u.s. era stato incaricato il direttore di esercizio di sondare la disponibilità di un ex funzionario aziendale, l'ing. Pietro Rizzo, a fornire la suddetta consulenza e a ricoprire l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione;
- visto che è stato raggiunto un accordo di massima con il suddetto ing. Rizzo, così come descritto nell'allegata bozza di convenzione, per l'espletamento dei due incarichi per un periodo di sei mesi, riservandosi successivamente l'azienda di rinnovare, anche parzialmente, la convenzione;
- atteso che l'affidamento dei due incarichi allo stesso professionista consente all'Azienda un risparmio e nello stesso tempo aumenta l'efficienza del servizio;

- atteso che il costo complessivo di £ 54'000'000 oltre IVA e CAP può gravare, attesa la durata prevista per l'incarico, sui bilanci degli esercizi 1995 e 1996; propone quindi alla C.A. di autorizzare la stipula della convenzione allegata;

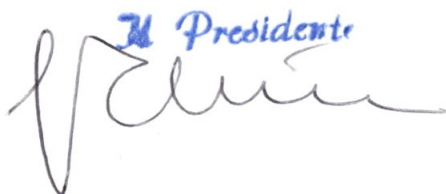
**LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE**

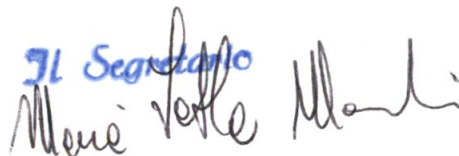
- udita la proposta del direttore di esercizio e ritenutala condivisibile;
- visto il bilancio preventivo 1995;
- visto il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986;
- visto l'art. 6 del T.U. del 1925;
- con il voto consultivo favorevole del direttore di esercizio;

Unanimemente

**D E L I B E R A**

- di autorizzare il direttore a stipulare, con l'ing. Pietro Rizzo, l'allegata convenzione di incarico professionale per l'affidamento del ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ex D.L.vo n° 626/94 e per una consulenza specifica per l'organizzazione e la gestione dell'area tecnica;
- di far gravare la spesa complessiva di £ 54'000'000 oltre IVA e CAP sui bilanci degli esercizi 1995 e 1996;

*Il Presidente*  


*Il Segretario*  


6 OTT. 1995

Comunicata all'Amministrazione Comunale il .....

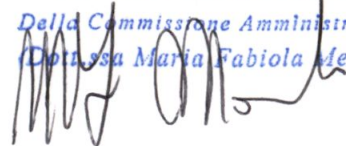
Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del .....

24 OTT. 1995

Resa esecutiva il .....

IL DIRETTORE IO

Della Commissione Amministratrice  
(Dot.ssa Maria Fabiola Menenti)





**AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)  
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, 06/ottobre/1995

N° di Protocollo : 2246/95

Raccomandata a mano

Spett/e  
Segreteria 2° Settore  
Affari Generali  
del Comune di Taranto  
Palazzo Latagliata

**T A R A N T O**

**OGGETTO : Trasmissione deliberazione n° 264 del 05/10/1995.**

Compiegata alla presente trasmettiamo, in sei esemplari, copia della deliberazione n° 264 adottata dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, nella seduta del 05/ottobre/1995, per le conseguenziali determinazioni di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 16 del T.U. n° 2578 del 1925.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE DI ESERCIZIO**  
(ing. Francesco Lucibello)

*fa. De Cesare*  
*5/10/95*



## CONVENZIONE

### PER LA REGOLAMENTAZIONE DI RAPPORTO PROFESSIONALE

Il giorno ..... del mese di ..... dell'anno 1995 in Taranto e nella sede dell'AMAT, via C. Battisti 657, tra :

l'AMAT - Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto - codice fiscale 00146330733, in persona del direttore e legale rappresentante ing. Francesco Lucibello, alla stipula della presente convenzione autorizzato con deliberazione della Commissione Amministratrice n° ..... del .../.../1995, esecutiva,

e

l'ing. Pietro Rizzo, nato a Benevento il 24/11/1949 e residente in Taranto, alla via Forleo, 2, libero professionista, con studio in Taranto alla via Umbria 145, p. IVA : 00812960730; Cod. Fisc. : RZZPTR49S24A783T, in veste di consulente

### PREMESSO

- che gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.L.vo n° 626/94, impongono al datore di lavoro, e quindi nella fattispecie al direttore, di organizzare in Azienda il Servizio di Prevenzione e Protezione, nominandone il responsabile da individuare fra persone in possesso di adeguata capacità e professionalità;
- visto che il servizio di prevenzione e protezione può essere affidato a persona esterna;



- atteso che al momento l'azienda necessita anche di una valida consulenza per l'organizzazione del lavoro nell'area tecnica, non potendo l'attuale capo area movimento che ricopre provvisoriamente da oltre un anno anche l'incarico di capo area tecnica, per carichi di lavoro della sua qualifica, assolvere anche a questo compito;
- atteso che l'Ing. Pietro Rizzo è stato alle dipendenze dell'AMAT dal 06/08/1982 al 20/02/1988 con la qualifica di funzionario superiore liv.1 del settore tecnico (officina-deposito), equivalente all'attuale figura di capo area tecnica;
- che, pertanto, trattasi di professionista particolarmente qualificato a fornire anche una prestazione di consulenza nel settore tecnico, sia per titolo di studio posseduto, sia per l'esperienza specifica nella stessa Azienda;
- che allo stesso professionista può quindi essere affidato, sia l'incarico di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex artt. 4 e segg. del D.L.vo n° 626/94, sia l'incarico di consulenza specifica nell'organizzazione e gestione dell'area tecnica;

tanto premesso **si conviene** quanto segue :

l'AMAT affida all'ing. Rizzo, che accetta, l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con



il compito di allestire il piano per la sicurezza e curare tutti gli adempimenti connessi alla corretta applicazione del D.L.vo n° 626/94 e delle precedenti leggi e regolamenti in materia di igiene, per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, i cui principali adempimenti di seguito si riassumono:

- a) Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) Elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive scaturenti dalle analisi sulla natura ed attività dell'Azienda, ovvero dell'unità produttiva. Verranno a tal fine valutati i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari e, di conseguenza, verificate la idoneità delle attrezzature e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro.

Quanto sopra verrà riassunto in un documento contenente:

- 1) Una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro nella quale sono specificati i criteri adottati per le



valutazioni stesse;

2) l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate in conseguenza delle valutazioni di cui alla lettera a), nonché delle attrezzature di protezione utilizzate;

3) il programma di attuazione di cui alla lettera b).

c) elaborazione di procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11 del D. L.vo;

f) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21 del D. L.vo n° 626/94.

Dalle prestazioni professionali suddette sono esclusi i rilievi ambientali strumentali ritenuti necessari, che verranno fatti eseguire, a spese dell'AMAT e sotto la supervisione dell'ing. Rizzo, da tecnici e laboratori specializzati.

È, altresì, escluso l'onere relativo alla organizzazione e alla tenuta di corsi di preparazione e/o formazione professionale per il personale.

L'AMAT affida, inoltre, all'ing. Pietro Rizzo l'incarico di consulenza specifica nell'organizzazione e gestione dell'area tecnica, sia per quanto riguarda gli aspetti



strettamente tecnici, sia per quelli amministrativi relativi alle pratiche da allestire ed agli atti di competenza dell'area tecnica.

Nell'espletamento dell'incarico il professionista potrà avvalersi delle unità organizzative aziendali, sia tecniche che amministrative, fornendo loro le indicazioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi di settore attuali e/o che verranno man mano delineati dalla direzione di esercizio.

Per lo svolgimento della suddetta attività l'ing. Rizzo avrà contatti con i vari livelli aziendali con un rapporto di consulenza, rimanendo invece i rapporti di tipo funzionale-gerarchico una prerogativa dei funzionari e dirigenti aziendali che firmeranno tutti gli atti interni ed esterni prodotti dalla consulenza.

L'ing. Rizzo si impegna ad assicurare la sua presenza in Azienda, anche se non preordinata al rispetto di particolari orari, ma in modo tale da garantire la necessaria assistenza cui la presente convenzione è finalizzata, e comunque tenendo anche conto delle esigenze manifestate da parte della direzione di esercizio alla quale, nella qualità di committente, dovrà unicamente rapportarsi per rendere conto del proprio operato e dei risultati conseguiti.

Sono, infine, escluse dall'ambito del presente incarico, le



prestazioni inerenti specificatamente la professione di ingegnere, per le quali l'Azienda dovrà avvalersi di altro professionista, o dello stesso ing. Rizzo ma con separata valutazione del compenso.

Eventuali trasferte, di cui dovesse emergere la necessità nel corso dell'espletamento dell'incarico, eseguite dal professionista, previa autorizzazione dell'Azienda, verranno rimborsate a parte, a presentazione di documentazione probatoria.

Viene in particolare evidenziata la natura della presente convenzione, da intendersi esclusivamente come rapporto libero-professionale svincolato, pertanto, da ogni possibile rapporto di subordinazione.

La durata della presente convenzione è fissata in mesi sei, con inizio dal 00/00/1995 e termine al 00/00/1996.

L'AMAT, a fronte di tutte le suddette prestazioni professionali, corrisponderà all'ing. Rizzo l'importo complessivo di £ 54'000'000, oltre IVA e CPI nella misura di legge.

I pagamenti, con cadenza mensile e dietro presentazione fattura, saranno dall'AMAT effettuati mediante bonifico bancario sul c/c n° 10903/00, intestato al professionista incaricato, presso la filiale del Credito Italiano (Agenzia n° 2) di Taranto.

Per eventuali controversie, che dovessero insorgere in



merito all'applicazione della presente convenzione, il foro competente sarà quello di Taranto.

IL PROFESSIONISTA

Per l'AMAT : IL DIRETTORE

(Ing. Pietro Rizzo)

(Ing. Francesco Lucibello)

La presente copia, composta  
da n. .... fasci, è conforme  
all'originale esistente presso  
questo ufficio il 2 OTT. 1995  
Taranto, il .....

IL SEGRETARIO

Della Commissione Amministrativa  
(Dott.ssa Maria Rosalia Menenti)



La presente copia, composta  
da n. 7 facciate, è conforme  
all'originale esistente presso  
questo ufficio. **5 OTT. 1995**  
Taranto, li .....

IL SEGRETARIO  
Della Commissione Amministrativa  
(Dott.ssa Maria Fabbola Menenti)

*Maria Fabbola Menenti*



AVV. COSTANTINO TESSAROLO  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
DOTT. PROC. LUCA FATELLO  
DOTT. PROC. FRANCESCA POTI  
DOTT. PROC. GIULIA PRIMICERIO  
DOTT. PROC. SANDRA ZULLINO

PROF. GIORGIO BRANCA  
ORDINARIO DI DIRITTO DEL  
LAVORO PRESSO LA L.U.I.S.S.

## PARERE PRO VERITATE

Sulla nozione di "datore di lavoro" ai sensi del d.l.vo  
19/9/1994 n. 626

1. Con Decreto Legislativo 19/9/1994 n. 626 - che ha recepito nel nostro ordinamento le Direttive comunitarie in tema di sicurezza del lavoro - sono state introdotte misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività, privati o pubblici.

L'art. 2 del d. Lgs. cit., nel definire i soggetti nei confronti dei quali il decreto stesso trova applicazione, individua il "datore di lavoro" come "qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell'impresa ovvero dello stabilimento".

Gli elementi, quindi, che caratterizzano la figura del "datore di lavoro", ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n. 626/94, sono: la

“titolarità” del rapporto di lavoro e la “responsabilità” dell’impresa (o dello stabilimento)”.

Ove datore di lavoro sia una persona giuridica, si verifica una scissione degli elementi suddetti, nel senso che la “titolarità” del rapporto di lavoro spetta alla “persona giuridica”, mentre la “responsabilità” é a carico della persônâ fisica che, in virtù delle norme che disciplinano l’organizzazione interna dell’ente, amministra o rappresenta l’ente medesimo.

Per ciò che concerne, in particolare, le Aziende degli enti locali, si osserva che spetta ad esse la “titolarità” del rapporto di lavoro, non solo qualora si siano “trasformate” ex art. 23 l. n. 142/90, con conseguente acquisto di personalità giuridica propria, ma anche nell’ipotesi in cui non abbiano ancora realizzato detta trasformazione. Anche in tale ultimo caso, infatti, le Aziende, se pure prive di personalità giuridica, sono dotate, ai sensi dell’art. 2, co. 3 t.u. n. 2578/’25, della generale “capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento del loro fine”; negozi giuridici tra i quali rientrano, per l’appunto, i contratti di lavoro con i dipendenti.

Quanto, poi, all’elemento della “responsabilità” dell’impresa (o dello stabilimento), occorre tenere presente, ai fini della individuazione della persona fisica a carico della quale detto elemento é posto, che nelle Aziende speciali il Direttore é, ex art. 4, ult. co. t.u. n. 2578/’25 e art. 33, lett. a) d.p.r. n. 902/’86, il legale rappresentante dell’Azienda e di essa ha la “responsabilità gestionale” ai sensi dell’art. 23, co. 3, l. n. 142/’90.

Di conseguenza, deve ritenersi che il responsabile dell’impresa di cui al d.lgs. n. 626/94, nelle Aziende speciali é il Direttore, al

quale quindi spetta, agli effetti del d.lgs. citato, la qualificazione di "datore di lavoro".

2. Il d.lgs. n. 626/94, inoltre, accanto alla figura del datore di lavoro, contempla, tra i soggetti tenuti ad "adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori", il "dirigente" ed il "preposto". Il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto, devono adottare le misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori "nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze" (art. 4, co. 5, e art. 22, co. 1, d.lgs. cit.).

Nelle Aziende speciali, il direttore - al quale, come visto, deve essere attribuita la qualificazione di datore di lavoro nel senso su precisato di responsabile dell'impresa - può attribuire, nell'esercizio del proprio potere di direzione del personale dell'Azienda (cfr. art. 34, lett. a), d.p.r. n. 902/'86), a dirigenti e preposti specifici compiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Tale attribuzione di compiti non rappresenta una delega delle funzioni spettanti al Direttore, bensì un affidamento di incarichi effettuato dal Direttore nell'esercizio di poteri suoi propri. Ne deriva che il Direttore deve essere ritenuto responsabile civilmente, ai sensi dell'art. 2049 c.c., dell'operato dei soggetti ai quali ha assegnato l'esecuzione di determinati compiti, non solo nell'ipotesi in cui non abbia prescelto soggetti tecnicamente e professionalmente qualificati, e dotati della necessaria autonomia funzionale, ma anche nel caso che non abbia esercitato la funzione generale di controllo sull'operato di coloro ai quali ha attribuito lo svolgimento dei predetti compiti.

In sostanza, il Direttore di Azienda speciale risponde, oltre che del proprio personale operato, anche della scelta dei soggetti che egli stesso abbia eventualmente incaricato per l'espletamento di determinate attività, e della effettiva vigilanza su tali soggetti.

3. Va peraltro ricordato che nelle Aziende speciali il Direttore é l'organo esecutivo e di gestione, mentre l'organo cui spetta la formazione della volontà dell'ente é il Consiglio di Amministrazione (o la Commissione Amministrativa).

Quest'ultimo, in particolare, provvede "a tutte le opere e spese, agli appalti e a quanto occorra per il funzionamento dell'Azienda" (cfr. art. 6, co. 2, t.u. n. 2578/'25). Lo stesso, inoltre, "delibera in generale su tutte le materie relative all'ordinamento e funzionamento dell'Azienda" (art. 23, lett. f), d.p.r. n. 902/'86).

Il Direttore, invece, deve "eseguire le deliberazioni" del Consiglio di Amministrazione (o della Commissione Amministrativa), ex art. 33, lett. b), d.p.r. n. 902/'86.

Di conseguenza, alcune "prescrizioni" imposte dal d.lgs. n. 626/94 al datore di lavoro, con specifico riferimento alle Aziende speciali, possono essere eseguite dal Direttore solo se vi é una deliberazione del C.d.A.

E' il caso, ad esempio, dell'affidamento dei lavori all'interno dell'Azienda (art. 7, co. 1, lett. a), d.lvo. 626/94), che deve essere deliberato dal C.d.A., al quale spetta verificare, "anche attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato", l'idoneità tecnico professionale delle imprese

appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera" (art. 7 cit.).

Pertanto, se i lavori in appalto o contratto d'opera sono affidati a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi tecnicamente e professionalmente inidonei, di ciò risponderà il C.d.A. e non il Direttore.

Nel caso, invece, di affidamento dei lavori "in economia", ne risponde il Direttore, il quale ai sensi dell'art. 70 d.p.r. 902/1986, provvede all'effettuazione delle spese in economia "sotto la propria responsabilità".

Anche la scelta in ordine alla organizzazione del servizio di prevenzione e protezione (SPP) all'interno dell'Azienda, ovvero dell'unità produttiva, o circa l'opportunità di incaricare persone o servizi esterni all'Azienda (art. 8, 1° co. d.lvo 626/94) si ritiene che spetti al C.d.A.

II Solo detto organo quindi risponderà della eventuale mancata istituzione di tale servizio.

Altre ipotesi di prescrizioni ai sensi del dl.vo 626/94 che presuppongono una delibera del C.d.A. riguardano la scelta del medico competente ( art. 17, 5° co dl.vo cit.); l'acquisto delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori conformi alle norme legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori stessi (art. 34 ss dl.vo cit.) ; l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale idonei a proteggere i lavoratori contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro (art. 40 e ss dl.vo cit.).

Ciò precisato, è peraltro da tenere presente che il direttore può richiedere al Presidente del C.d.A. la "convocazione" del C.d.A. stesso (ex art. 27, co. 1, d.p.r. 902/86). Il direttore sarà, quindi, esonerato da ogni responsabilità, nelle ipotesi suindicate, solo ove, nel caso di inerzia del C.d.A., dimostri di aver richiesto la convocazione dello stesso C.d.A. affinché quest'ultimo provveda agli adempimenti di cui al d.l.vo 626/94 dianzi indicati.

4. Da ultimo, si precisa che nella nozione di datore di lavoro di cui al dl.vo de quo non rientra il Presidente del C.d.A. Quest'ultimo, infatti, esercita esclusivamente i poteri di chi sovrintende all'attività di un organo collegiale.

Lo stesso assume altresì la rappresentanza politico-amministrativa dell'Azienda nei rapporti con gli enti locali e le autorità statali ( art. 29 lett. a d.p.r. 902/ 86) , non anche però quella giuridica , che spetta invece solamente al direttore.

In particolare, il presidente dell'Azienda rientra tra le figure soggettive che l'ordinamento positivo riconosce come portatrici di interessi pubblici che, nella specie, concidono con gli interessi politico-amministrativi dell'Azienda. Questi ultimi, essendo rimessi istituzionalmente al C.d.A. dell'Azienda , vengono rappresentati all'esterno dal presidente dell'organo collegiale . Ma nei rapporti con i terzi la rappresentanza legale dell'Azienda spetta solo , si ribadisce, al direttore.

Così definite le funzioni del presidente del C.d.A. appare evidente come lo stesso non rivesta i caratteri del "datore di lavoro" nell'accezione su indicata di cui al dl.vo 626/94.



20 MAR. 1996

2981 di Prot.



# COMUNE DI TARANTO

4° SETTORE AFFARI GENERALI  
MUNICIPALIZZATE

Taranto, li 19 MAR. 1996

Prot.n° 287

Alla Direzione AMAT

TARANTO

OGGETTO: Delibera AMAT n°264/95.-

Con riferimento alla delibera oggettivata, questo ufficio aveva predisposto in data 18.10.95 la conseguente proposta deliberativa da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.

In data 14.3.1996 con nota prot.n°71, la stessa è stata restituita dal 2° Settore Segreteria Generale Servizio Consiglio Comunale significando: "ritirata dalla trattazione nella seduta consiliare del 29.2.96, giusta delibera C.C. n°43 di pari data, essendo abbondantemente scaduti i termini per formulare osservazioni in merito da parte del Consiglio Comunale stesso".

IL CAPO UFFICIO INCARICATO  
(Francesco Basile)

IL DIRIGENTE  
(Dott. Sergio SANTUCCI)

CONVENZIONE CON ING. RIZZO